Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 6 febbraio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2121.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Ammendola » di San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

N. 2121. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Ammendola » di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2122.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pontedellolio (Piacenza).

N. 2122. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pontedellolio (Piacenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2123.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della 2ª Scuola media statale di Manfredonia (Foggia).

N. 2123. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della 2ª Scuola media statale di Manfredonia (Foggia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2124.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Eugenio De Caro » di Vernole (Lecce).

N. 2124. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Eugenio De Caro » di Vernole (Lecce), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2125.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lucito (Campobasso).

N. 2125. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lucito (Campobasso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 2126.

Erezione in ente morale della Fondazione « Prof. Riccardo Reitano », con sede presso l'Università di Catania.

N. 2126. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Professore Riccardo Reitano », con sede presso l'Università di Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963, n. 2127.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Pucciano del comune di Nocera Superiore (Salerno).

N. 2127. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nocera dei Pagani in data 21 novembre 1960, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 22 febbraio e 26 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Pucciano del comune di Nocera Superiore (Salerno), e ne viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° gennaio 1964.

Conferma del prof. dott. Arturo Favara a consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e modificato con legge 5 maggio 1961, n. 414;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1964, il prof. dott. Arturo Favara, direttore centrale di 1ª classe dlel'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è confermato consigliere di amministrazione dell'Azienda medesima, a norma del primo comma, lettera *b*) dell'art. 1 e del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848 e modificato con legge 5 maggio 1961, n. 414.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sassari, addì 1° gennaio 1964

SEGNI

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1964
Registro n. 46 bilancio Trasporti, foglio n. 372. — BONOMI

(1256)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1963.

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Decreta:

E' approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate per l'anno 1964, ai sensi dello art. 1 del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1963

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali dell'anno 1964

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
	Internazionali generali		
Bari	XXVIII Fiera del Levante - Campionaria internazionale	10-23 settembre	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bolzano	XVII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale	11-21 settembre	D.P.R. 23-9-1955, n. 1408
Messina	XXV Fiera di Messina - Campionaria internazionale	9-23 agosto	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
Milano	XLII Fiera di Milano - Campionaria internazionale	12-25 aprile	R.D. 1°-7-1922, n. 919
Padova	XLII Fiera di Padova - Campionaria internazionale	1°-14 giugno	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Palermo	XIX Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale	23 maggio-7 giugno	D.P.R. 22-3-1954, n. 618
Trieste	XVI Fiera di Trieste - Campionaria internazionale	21 giugno-5 luglio	D.P.R. 16-3-1956, n. 508
	Internazionali specializzate		
Ancona	XXIV Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini	20 giugno-5 luglio	R.D. 30-11-1936, n. 2497
Bologna	Salone internazionale dell'alimentazione	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Firenze	XXVIII Mostra-mercato internazionale dell'artigianato	24 aprile-10 maggio	R.D. 7-3-1938, n. 703
Genova	3° Salone nautico internazionale	25 gennaio-5 febbraio	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Napoli	VII Fiera della casa, edilizia, arredamento e abbigliamento	28 giugno-14 luglio	D.L. 6-5-1948, n. 1314
Parma	XIX Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale per le attrezzature delle industrie alimentari	20-30 settembre	R.D. 15-5-1939, n. 773
Piacenza	VI Mostra internazionale idrocarburi	28 maggio-2 giugno	D.P.R. 27-11-1960, n. 1693
Verona	I Salone delle macchine per i movimenti di terre e per l'edilizia rurale	16-20 gennaio	D.M. 19-12-1963
Verona	LXVI Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia e XVII Salone della macchina agricola	8-16 marzo	R.D. 30-10-1930, n. 1464
Verona	Fiera internazionale autunnale cavalli e bovini	8-13 ottobre	R.D. 30-10-1930, n. 1464
	Nazionali generali		
Bologna	XXVIII Fiera di Bologna - Campionaria con settori internazionali specializzati	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Pordenone (Udine)	Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia	25 agosto-8 settembre	D.P.R. 22-9-1963, n. 1518
Roma	XII Fiera di Roma - Campionaria nazionale	30 maggio-14 giugno	D.P.R. 3-6-1955, n. 545
	Nazionali specializzate		
Bologna	Settimana della calzatura italiana - XVIII Presentazione nazionale « Moda della calzatura »	7-15 marzo	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Civitanova Marche (Macerata)	XV Mostra nazionale della calzatura Civitanova-Marche Montegranaro	23-31 maggio	D.P.R. 8-10-1955, n. 1386
Foggia	Fiera nazionale dell'agricoltura e della zootecnia e VII Salone della macchina agricola del Mezzogiorno	30 aprile-8 maggio	R.D. 14-4-1939, n. 771
Foggia	Fiera nazionale del bestiame	25-27 novembre	R.D. 14-4-1939, n. 771

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Padova	Mostra-convegno dei trasporti interni e del Magazzinaggio TRAMAG Mostra-convegno dei servizi pubblici - SEP	4-11 ottobre	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Piacenza	X Mostra nazionale del metano	28 maggio-2 giugno	D.P.R. 27-11-1960, n. 1693
Siena	XI Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati	20 giugno-5 luglio	D.P.R. 5-4-1950, n. 296
Verona	XXI Mostra nazionale di frutta ed ortaggi	4-6 luglio	R.D. 30-10-1930, n. 1464
	Interprovinciali specializzate		
Foggia	XX Mercato-concorso del riproduttore ovino	4-5 aprile	R.D. 14-4-1939, n. 771
	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI		
	Internazionali generali		
Cagliari	XVI Fiera campionaria della Sardegna	7-22 marzo	D.M. 19-12-1963
	Internazionali specializzate		
Mostra itinerante	La produttività nella distribuzione	ottobre-dicembre	D.M. 19-12-1963
Busto Arsizio (Varese)	XII Mostra internazionale del tessile. Fibre naturali, artificiali e sintetiche. Chimica e macchine tessili	19-28 settembre	D.M. 19-12-1963
Cremona	XIX Fiera internazionale del bovino da latte	11-20 settembre	D.M. 19-12-1963
Firenze	II Mostra-mercato internazionale della caccia	24 ottobre-8 novembre	D.M. 19-12-1963
Forlì	XIV Salone internazionale della produzione e della tecnica alberghiero-turistica	13-27 settembre	D.M. 19-12-1963
Genova	IV Salone internazionale del rimorchio campeggio	25 gennaio-5 febbraio	D.M. 19-12-1963
Gualdo Tadino (Perugia)	VI Mostra-concorso internazionale della ceramica	26 luglio-23 agosto	D.M. 19-12-1963
Milano	II Salone internazionale del giocattolo	16-23 febbraio	D.M. 19-12-1963
Milano	Mercato internazionale dell'articolo sportivo - MIAS	14-17 marzo	D.M. 19-12-1963
Milano	Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento	4-9 giugno 12-17 novembre	D.M. 19-12-1963
Milano	Biennale internazionale, imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per industria alimentare - IPACK	4-11 giugno	D.M. 19-12-1963
Milano	II Salone internazionale componenti elettronici	12-20 settembre	D.M. 19-12-1963
Milano	Salone europeo delle materie plastiche - PLAST 64	19-27 settembre	D.M. 19-12-1963
Milano	VIII Salone internazionale campeggio sports - SINCAS	1°-4 novembre	D.M. 19-12-1963
Milano	VIII Mostra-convegno internazionale dell'automazione e strumentazione	22-27 novembre	D.M. 19-12-1963
Monza (Milano)	Mostra internazionale dell'arredamento	15-27 settembre	D.M. 19-12-1963
Rapallo (Genova)	X Festival internazionale di cinematografia a formato ridotto di Rapallo	2-6 gennaio	D.M. 19-12-1963
Reggio Calabria	XVI Fiera internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii	2-16 dicembre	D.M. 19-12-1963
Reggio Emilia	Rassegna degli allevamenti e delle produzioni suine	1°-6 ottobre	D.M. 19-12-1963
Riccione (Forlì)	XVI Fiera internazionale del francobollo	23 agosto-1° settembre	D.M. 19-12-1963
Roma	Rassegna internazionale dei mezzi tecnici per documentazione ed informazione. Congresso internazionale documentazione ed informazione scientifico-tecnica	2-11 febbraio	D.M. 19-12-1963
Roma	XI Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica	18-29 giugno	D.M. 19-12-1963

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Torino	XVIII e XIX Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento	12-19 aprile-13-21 ottobre	D.M. 19-12-1963
Torino	XI Salone internazionale dell'aeronautica	27 maggio-7 giugno	D.M. 19-12-1963
Torino	XIV Salone internazionale della tecnica	19 settembre-1° ottobre	D.M. 19-12-1963
Torino	XLVI Salone internazionale dell'automobile	31 ottobre-11 novembre	D.M. 19-12-1963
Trieste	XI Mostra internazionale del fiore	23 maggio-3 giugno	D.M. 19-12-1963
Varese	XI Mostra internazionale avicola	18-22 giugno	D.M. 19-12-1963
Venezia	X Mostra internazionale aeronautica	3-6 settembre	D.M. 19-12-1963
Vicenza	Salone internazionale della ceramica e del vetro	6-16 settembre	D.M. 19-12-1963
Vigevano (Pavia)	Settimana della calzatura e del cuoio - XXVIII Salone internazionale	12-20 settembre	D.M. 19-12-1963

Nazionali specializzate

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Almenno San Salvatore (Bergamo)	XXIX Sagra nazionale degli uccelli ed Esposizione-mercato dei cani da caccia e da pastore bergamasco - Mostra degli articoli attinenti la caccia e l'uccellagione	9 agosto	D.M. 19-12-1963
Ascoli Piceno	XVI Fiera nazionale avicunicola e degli animali da pelliccia	7-11 maggio	D.M. 19-12-1963
Castiglion Fiorentino (Arezzo)	XIII Mostra-mercato nazionale suini selezionati di razza Large White	14-15 dicembre	D.M. 19-12-1963
Cremona	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	11-20 settembre	D.M. 19-12-1963
Faenza (Ravenna)	IV Mostra-mercato nazionale della ceramica d'antiquariato - II Concorso internazionale - XXII Concorso nazionale della ceramica d'arte	20 giugno-30 agosto	D.M. 19-12-1963
Firenze	Settimana dell'impermeabile	6-10 febbraio	D.M. 19-12-1963
Genova	IV Mostra delle apparecchiature chimiche - MAC 64	10-18 ottobre	D.M. 19-12-1963
Gubbio (Perugia)	Biennale d'arte della ceramica - IX Premio Gubbio Mastro Giorgio	9 agosto-6 settembre	D.M. 19-12-1963
Loreto (Ancona)	IV Mostra nazionale di strumenti musicali da chiesa e di edizioni di musica sacra	1°-5 aprile	D.M. 19-12-1963
Milano	Mercato nazionale della pelletteria - MIPEL	1°-5 febbraio	D.M. 19-12-1963
Milano	V Mostra convegno riscaldamento, condizionamento, refrigerazione e idrosanitaria	1°-8 marzo	D.M. 19-12-1963
Milano	XXX Mostra nazionale della radio e televisione	12-20 settembre	D.M. 19-12-1963
Milano	XII Mostra nazionale di elettrodomestici	12-20 settembre	D.M. 19-12-1963
Milano	IV Salone del mobile italiano	27 settembre-4 ottobre	D.M. 19-12-1963
Milano	IV Biennale italiana della macchina utensile	4-11 ottobre	D.M. 19-12-1963
Norcia (Perugia)	IX Mostra-mercato del tartufo nero di Norcia e dei prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura della montagna	19 gennaio	D.M. 19-12-1963
Pescia (Pistoia)	VII Mostra biennale del fiore	5-13 settembre	D.M. 19-12-1963
Reggio Emilia	XXV Esposizione ornitologica nazionale « Città del Tricolore »	28-29 novembre	D.M. 19-12-1963
Riccione (Forlì)	XIV Raduno nazionale numismatico	1°-3 agosto	D.M. 19-12-1963
Sacile (Udine)	Mercato-esposizione nazionale degli uccelli	16 agosto	D.M. 19-12-1963
Torino	I Salone delle arti domestiche	18-31 marzo	D.M. 19-12-1963
Torrette di Fano (Pesaro)	VIII Mostra nazionale di meccanica agraria e prove dimostrative	28-30 giugno	D.M. 19-12-1963
Viareggio (Lucca)	IV Mostra biennale del fiore reciso	1°-10 febbraio	D.M. 19-12-1963

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Vicenza	Mostra nazionale dell'oreficeria e argenteria	6-16 settembre	D.M. 19-12-1963
Vicenza	Mostra nazionale biennale del marmo	6-16 settembre	D.M. 19-12-1963
	Interprovinciali generali		
Cesena (Forlì)	XXIII Settimana cesenate	29 agosto-13 settembre	D.M. 19-12-1963
Forlì	XIV Fiera di Forlì	13-27 settembre	D.M. 19-12-1963
	Interprovinciali specializzate		
Canelli (Asti)	Mostra delle macchine per la enologia e della produzione viti-vinicola	6-20 settembre	D.M. 19-12-1963
Foiano della Chiana (Arezzo)	VII Concorso-mercato vitelle e giovenche da allevamento - Mercato vitelloni da carne - Razza Chianina	16 marzo	D.M. 19-12-1963
Francavilla Fontana (Brindisi)	Fiera-mostra dell'Ascensione	1-10 maggio	D.M. 19-12-1963
Gonzaga (Mantova)	Fiera millenaria di Gonzaga	6-12 settembre	D.M. 19-12-1963
Milano	IV Mostra del tessuto per l'arredamento e del mobile imbottito TESAR 64	10-25 ottobre	D.M. 19-12-1963
Orvieto (Terni)	II Mostra-mercato dei vini per l'Italia Centrale	16 maggio-7 giugno	D.M. 19-12-1963
Piacenza	II Mostra del pomodoro	1°-2 agosto	D.M. 19-12-1963
Pramaggiore (Venezia)	IX Mostra campionaria interprovinciale dei vini	18-27 aprile	D.M. 19-12-1963
Tarquinia (Viterbo)	XV Mostra-mercato interprovinciale delle macchine agricole	2-4 maggio	D.M. 19-12-1963
Udine	XII Mostra della casa moderna	5-20 settembre	D.M. 19-12-1963
	Manifestazioni autorizzate dalla Regione siciliana		
Catania	XIV Mostra Etna - Industria, commercio artigianato	18 luglio-20 agosto	
Enna	XIV Fiera dell'agricoltura con Mercato-concorso regionale siciliano di bovini, equini ed ovini	14-18 maggio	
Palermo	I Mostra-mercato dell'agricoltura e della zootecnia	6-13 ottobre	
Ragusa	VIII Mercato-concorso zootecnico	11-18 ottobre	

Esposizioni e mostre d'arte

Internazionali

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Bergamo	VII Gran Premio Bergamo internazionale del film d'arte e sull'arte	12-19 settembre	D.M. 19-12-1963
Milano	Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna	27 maggio-27 settembre	D.L. 25-6-1931, n. 949
Venezia	XXXII Esposizione biennale internazionale d'arte	20 giugno-18 ottobre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XXVII Festival internazionale di musica contemporanea	6-20 settembre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XXV Mostra internazionale d'arte cinematografica	27 agosto-10 settembre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XXIII Festival internazionale del teatro di	14 settembre-18 ottobre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Nazionali		
Firenze .	II Mostra-mercato nazionale d'arte contemporanea	21 marzo-19 aprile	D.M. 19-12-1963
Ravenna	XII Concorso-esposizione di pittura estemporanea per il Premio nazionale « Marina di Ravenna »	25-31 agosto	D.M. 19-12-1963
Roma	Mostra nazionale degli Istituti e Scuole di arte	15 dicembre 1964 - 15 gennaio 1965	D.M. 19-12-1963
Spoleto (Perugia)	XII Mostra nazionale d'arte figurativa	1°-30 settembre	D.M. 19-12-1963
Termoli (Campobasso)	Mostra nazionale d'arte contemporanea	1°-31 agosto	D.M. 19-12-1963
Torino	CXXII Esposizione nazionale di arti figurative	1° maggio-30 giugno 15 settembre-15 ottobre	D.M. 19-12-1963
	Manifestazioni di moda		
Firenze .	Alta moda - Centro di Firenze per la moda italiana	19-24 gennaio 2ª quindicina luglio	D.M. 19-12-1963
Roma . .	Presentazione ufficiale delle collezioni Alta Moda Italiana, Primavera-Estate 1964 - Presentazione di collezioni di modelli boutique - Esposizione di accessori della moda	10-26 gennaio-5-25 luglio	D.M. 19-12-1963
Roma	Documento moda 1964	7-8 marzo	D.M. 19-12-1963
Roma	Moda del bambino	16-21 marzo	D.M. 19-12-1963

(1151)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1963.

Piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio 1964-65.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonchè per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo preveduto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 25 maggio 1962, concernente la determinazione, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della citata legge 25 gennaio 1962, n. 11, del programma quinquennale delle opere da eseguire con i fondi autorizzati dalla legge stessa;

Viste le modifiche successivamente apportate al detto programma col decreto 10 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2 del 3 gennaio 1963, e col decreto 11 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzettta Ufficiale* della Repubblica n. 32 del 4 febbraio 1963;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 179 del 17 luglio 1962, concernente la deliberazione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della citata legge 25 gennaio 1962, n. 11, del piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi negli esercizi 1961-62 e 1962-63;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30 del 2 febbraio 1963, concernente la deliberazione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della citata legge 25 gennaio 1962, n. 11, del piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio 1963-64;

Visto il voto 19 dicembre 1963, n. 2461, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale ha espresso parere sul piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio 1964-65, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della ripetuta legge 25 gennaio 1962, n. 11;

Decretano:

Il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio 1964-65 è deliberato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, come dagli allegati *A*, *B* e *C*, facenti parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

TABELLA A

Programma esecutivo per le opere di sistemazione idraulica di competenza del Ministero dei lavori pubblici, da attuare nell'esercizio 1964-1965

(le cifre indicano milioni di lire)

Num. d'ord.	ISTITUTI DECENTRATI E DENOMINAZIONE DELLE OPERE DI COMPETENZA	Fondi già stanziati			Situazione fondi per l'eserc. 1964-1965			Situazione fondi per l'eserc. 1965-1966			TOTALE QUINQUENNALE
		Esercizio 1961-62	Esercizio 1962-63	Esercizio 1963-64	Fondi già assegnati col decreto 29-12-1962	Fondi che si assegnano con questo decreto	Assegnazioni complessive per il 1964-1965 (col. D+E)	Fondi già assegnati col decreto 29-12-1962	Fondi che si assegnano con il presente decreto	Assegnazioni complessive per il 1965-1966 (col. G+H)	(Col. A+B+C+F+I)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	***Magistrato alle acque:***										
	Lavori di completamento della grande sistemazione Adige-Mincio-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante e sistemazione del fiume Adige	4.000	3.500	3.100	5.000	200	5.200	3.945	2.555	6.500	22.300
	Sistemazione del torrente Astico	—	—	190	—	300	300	—	—	—	490
	Sistemazione del fiume Gorzone	—	—	300	—	—	—	—	—	—	300
2	***Magistrato per il Po:***										
	Lavori urgenti di sistemazione del Po e Delta padano	2.300	2.900	3.000	2.454,66	2.245,34	4.700	500	2.800	3.300	16.200
	Scolmazione corsi d'acqua a Nord-Ovest di Milano e sistemazione fiumi Adda e Oglio	500	400	900	200	300	500	200	900	1.100	3.400
	Sistemazione della Dora Baltea in Val d'Aosta	—	100	100	—	—	—	—	—	—	200
	Sistemazione dei corsi d'acqua piemontesi	500	900	740	500	—	500	60	—	60	2.700
	Sistemazione dei corsi d'acqua emiliani	—	400	400	200	200	400	—	200	200	1.400
3	***Provveditorato OO.PP. Emilia:***										
	Completamento scolmatore Reno	200	—	—	—	—	—	—	—	—	200
4	***Provveditorato OO.PP. Toscana:***										
	Completamento scolmatore Arno	300	800	500	—	500	500	—	400	400	2.500
	Sistemazione Arno ed affluenti	—	300	200	—	—	—	—	—	—	500
5	***Provveditorato OO.PP. Umbria:***										
	Completamento diga Maroggia	110	—	—	—	—	—	—	—	—	110
6	***Provveditorato OO.PP. Marche:***										
	Sistemazione torrenti anconetani	—	200	300	900	—	900	300	—	100	1.500
7	***Provveditorato OO.PP. Lazio:***										
	Rafforzamento difese idrauliche fiume Tevere	500	800	500	310	390	700	300	300	600	3.100
	Sistemazione della marrana di Prima Porta e relativi affluenti	—	—	100	200	400	600	100	500	600	1.300

Segue: TABELLA A

Num. d'ord.	ISTITUTI DECENTRATI E DENOMINAZIONE DELLE OPERE DI COMPETENZA	Fondi già stanziati: Esercizio 1961-62	Fondi già stanziati: Esercizio 1962-63	Fondi già stanziati: Esercizio 1963-64	Situazione fondi per l'eserc. 1964-1965: Fondi già assegnati col decreto 29-12-1962	Situazione fondi per l'eserc. 1964-1965: Fondi che si assegnano con questo decreto	Situazione fondi per l'eserc. 1964-1965: Assegnazioni complessive per il 1964-1965	Situazioni fondi per l'eserc. 1965-1966: Fondi già assegnati col decreto 29-12-1962	Situazioni fondi per l'eserc. 1965-1966: Fondi che si assegnano con il presente decreto	Situazioni fondi per l'eserc. 1965-1966: Assegnazioni complessive per il 1965-1966	TOTALE QUINQUENNALE
		A	B	C	D	E	(col. D+E) F	G	H	(col. G+H) I	(Col. A+B+C+F+I) L
8	*Provveditorato OO.PP. Abruzzo:*										
	Per seguitare sistemazione corsi d'acqua « Tordino-Vomano » « Aterno-Pescara » e « Sangro-Trigno »	490	500	600	—	910	910	—	—	—	2.500
9	*Provveditorato OO.PP. Campania e Molise:*										
	Sistemazione fiume Volturno e suoi affluenti e subaffluenti Calore, Sabato, Ofita, Tammaro, Dragone	500	1.000	900	373	827	1.200	—	400	400	4.000
	Sistemazione fiumi Sele e Tanagro	100	300	—	—	100	100	—	—	—	500
	Sistemazione dell'Alto Ofanto	100	100	100	—	—	—	—	—	—	300
	Sistemazione dei Regi Lagni	200	800	200	—	600	600	—	200	200	2.000
	Sistemazione fiume Sarno e corsi d'acqua Agro Sarnese e Nocerino	500	100	—	—	—	—	—	—	—	600
	Sistemazione fiume Biferno	300	100	—	—	—	—	—	—	—	400
10	*Provveditorato OO.PP. Puglia:*										
	Per sistemazione fiumi Ofanto e Fortore	100	100	970	190	—	190	140	—	140	1.500
11	*Provveditorato OO.PP. Lucania:*										
	Per sistemazione fiumi metapontini	500	800	600	1.700	800	2.500	2.000	1.100	3.100	7.500
12	*Provveditorato OO.PP. Calabria:*										
	Proseguimento sistemazione vari corsi d'acqua	700	600	800	700	1.400	2.100	640	2.160	2.800	7.000
13	*Provveditorato OO.PP. Sicilia:*										
	Sistemazione del fiume Simeto	600	900	100	400	—	400	700	1.800	2.500	4.500
14	*Provveditorato OO.PP. Sardegna:*										
	Completamento diga sul fiume Temo	500	400	400	200	—	200	—	—	—	1.500
	TOTALI (in milioni di lire)	13.000	16.000	15.000	13.326,66	9.172,34	22.500	8.685	13.315	22.000	88.500

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: FERRARI AGGRADI

Il Ministro per i lavori pubblici: PIERACCINI

TABELLA B

Programma esecutivo per le opere idrauliche ed idraulico-agrarie di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da attuare nell'esercizio 1964-1965

(le cifre indicano milioni di lire)

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	Piano biennale 1961-62 1962-63 (a)	Esercizio finanziario 1963-64 (b)	Esercizio finanziario 1964-65 (c)	TOTALE quinquennale
	A. *Esigenze di bonifica idraulica in concessione con i programmi in corso da parte del Ministero dei lavori pubblici:*				
1	Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante: complessi di opere situati tra Adige e Po (prov. di Mantova, Verona e Rovigo)	600	500	600	2.900
2	Delta Po: territori della provincia di Ferrara e Rovigo	1.300	700	700	2.700
3	Fiume Sesia: territori situati in provincia di Novara	100	50	—	150
4	Scolmatore del Reno: comprensivo del III circondario di Ferrara	100	105	100	300
5	Fiumi Secchia e Panaro: territori situati nelle provincie di Mantova, Modena e Reggio Emilia	200	50	50	300
6	Comprensori del raggruppamento LEB nel Veneto	300	200	300	950
7	Scolmatore dell'Arno: comprensivo della palude di Fucecchio, in provincia di Pistoia	100	100	100	450
8	Fiume Volturno e affluenti: comprensorio delle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta e Napoli	1.200	950	600	3.100
9	Sarno e corsi d'acqua dell'Agro Sarnese e Nocerino in provincia di Salerno	100	100	200	500
10	Regi Lagni nelle provincie di Napoli e Caserta	1.000	500	700	3.300
11	Fiumi Metapontini, comprensivi del Bradano e del Metaponto nelle provincie di Matera e Potenza	800	300	400	1.700
12	Interventi vari	100	50	50	350
	TOTALE	5.900	3.000	3.800	16.700
	B. *Esigenze di bonifica idraulica nelle zone di prevalente trasformazione irrigua:*				
1	Basso Piave e Brian, in Provincia di Venezia	300	100	200	600
2	Comprensori collegati alle opere del Canale Emiliano Romagnolo nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna	600	300	400	1.600
3	Comprensori situati nelle provincie di Lucca, Pisa e Grosseto	300	200	200	950
4	Valli dell'Arno, della Val di Chiana e dell'Alto Tevere, in provincia di Arezzo, Perugia e Siena	200	50	400	900
5	Comprensori di bonifica delle Marche	100	50	50	200
6	Comprensori nelle provincie di Viterbo, Roma e Latina	300	200	300	900
7	Comprensori del Molise	200	200	200	950
8	Comprensori nelle provincie di Cosenza, Catanzaro	500	150	300	1.800
9	Comprensori delle provincie di Foggia e Taranto	800	350	400	2.800
10	Comprensori del Campidano e del Cixerri, in provincia di Cagliari	400	200	100	800
11	Interventi vari	100	50	50	300
	TOTALE	3.800	1.850	2.600	11.300
	TOTALE GENERALE	9.700	4.850	6.400	28.000

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: FERRARI AGGRADI

Il Ministro per i lavori pubblici: PIERACCINI

TABELLA C

Programma esecutivo per le opere di sistemazione idraulico-forestale di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da attuare nell'esercizio 1964-1965
(le cifre indicano milioni di lire)

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	AMMONTARE DEGLI STANZIAMENTI			TOTALE quinquennale
		Biennio 1961-62 1962-63	Esercizio 1963-64	Esercizio 1964-65	
	Piemonte:				
1	Bacini dei fiumi Tanaro, Stura di Demonte, Toce, Dora Riparia e Sesia nella pianura di Cuneo, Novara, Torino e Vercelli	280	210	210	850
	Regione Autonoma Valle d'Aosta:				
2	Bacino della Dora Baltea	70	50	50	200
	Lombardia:				
3	Bacini dei fiumi Oglio ed Adda	280	210	210	850
	Veneto:				
4	Bacino dell'Adige e dell'Astico	170	120	120	500
	Regione Autonoma Trentino-Alto Adige:				
5	Bacino dell'Adige	70	50	50	200
	Emilia:				
6	Bacini dei fiumi Panaro, Secchia, Trebbia, Taro e Parma	360	270	270	1.000
	Campania:				
7	Bacini del Calore e dei corsi d'acqua dei monti Tifantini interessanti i Regi Lagni, nelle Provincie di Avellino e Caserta	430	330	330	1.000
	Abruzzo e Molise:				
8	Bacini dei fiumi Biferno, Fortore, Trigno e Volturno nella Provincia di Campobasso	160	120	120	500
	Puglie:				
9	Bacino del fiume Fortore ed Ofanto	90	70	70	300
	Basilicata:				
10	Bacini dell'Agri e del Sinni	90	70	70	300
	TOTALE IN MILIONI DI LIRE	2.000	1.500	1.500	6.000

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: FERRARI AGGRADI   *Il Ministro per i lavori pubblici*: PIERACCINI

(1149)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1963.

Ripartizione fra le varie Provincie della somma di lire 800 milioni riservata a norma dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 ottobre 1963, per la concessione, a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dei contributi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di uve e mosti di produzione 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1963, registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 140, con il quale sono state stabilite le modalità di assegnazione e liquidazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da Enti gestori degli ammassi volontari e da Cantine sociali per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1963, entro il limite massimo di L. 800 milioni;

Considerata la necessità in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del suddetto decreto, di stabilire le Provincie che possono essere ammesse a fruire del contributo di cui trattasi e di ripartire fra le Provincie la innanzi detta somma di L. 800 milioni;

Decreta:

Le sottoelencate Provincie sono ammesse a fruire del contributo di cui alle premesse per la quota massima a fianco di ciascuna indicata:

Provincia		Importo
Alessandria	L.	49.000.000
Asti	»	59.000.000
Cuneo	»	6.700.000
Novara	»	4.800.000
Torino	»	2.600.000
Bergamo	»	500.000
Brescia	»	1.000.000
Mantova	»	2.900.000
Pavia	»	16.000.000
Sondrio	»	400.000
Bolzano	»	12.400.000
Trento	»	25.300.000
Padova	»	14.200.000
Rovigo	»	700.000
Treviso	»	55.400.000
Udine	»	16.700.000
Venezia	»	32.000.000
Verona	»	30.800.000
Vicenza	»	14.800.000
Gorizia	»	300.000
Bologna	»	4.000.000
Ferrara	»	1.000.000
Forlì	»	19.000.000
Modena	»	21.500.000
Parma	»	600.000
Piacenza	»	2.000.000
Ravenna	»	47.000.000
Reggio Emilia	»	27.900.000
Arezzo	»	400.000
Firenze	»	700.000
Grosseto	»	3.300.000
Livorno	»	1.000.000
Pistoia	»	1.100.000
Siena	»	1.200.000
Ancona	»	3.100.000
Ascoli Piceno	»	5.300.000
Macerata	»	3.400.000
Pesaro Urbino	»	2.000.000
Perugia	»	2.500.000
Terni	»	2.400.000
Frosinone	»	500.000
Latina	»	8.100.000
Rieti	»	500.000
Roma	»	16.000.000
Viterbo	»	5.900.000
Chieti	»	10.300.000
L'Aquila	»	1.000.000
Teramo	»	1.100.000
Benevento	»	1.000.000
Bari	»	42.000.000
Brindisi	»	26.600.000
Foggia	»	16.300.000
Lecce	»	46.800.000
Taranto	»	29.700.000
Matera	»	1.500.000
Potenza	»	1.900.000
Catanzaro	»	5.200.000
Reggio Calabria	»	800.000
Catania	»	500.000
Messina	»	200.000
Palermo	»	[illegible].600.000
Trapani	L.	36.000.000
Cagliari	»	31.500.000
Nuoro	»	4.700.000
Sassari	»	4.900.000
Altre Provincie	»	10.000.000
Totale	L.	800.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1963

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1964
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 206

(1277)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, con il quale è stata riconosciuta giuridicamente la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e ne è stato approvato il relativo statuto, modificato successivamente con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223 e decreto presidenziale 29 luglio 1949, n. 652;

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, con la quale la Cassa predetta assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1962, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui trattasi;

Vista la nota n. 2657 del 14 novembre 1963, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori, designa il sig. Bruno Domenico Mazzotti a rappresentare gli impiegati dell'agricoltura in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura in sostituzione del sig. Idolo Marcone, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico con nota del 23 ottobre 1963;

Ritenuta la necessità di accettare le dimissioni presentate e di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Bruno Domenico Mazzotti è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura in rappresentanza degli impiegati della agricoltura ed in sostituzione del sig. Idolo Marcone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(1201)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1964.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Pisa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, riguardante l'ordinamento delle Borse del commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Pisa;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Articolo unico

La Deputazione della Borsa-merci di Pisa per l'anno 1964 è così composta:

Membri effettivi:
1) Polini dott. Antonio;
2) Mosti prof. Alfredo;
3) Rossi dott. Elio;
4) Begliomini cav. Erasmo;
5) Manetti avv. Cesare.

Membri supplenti:
1) Borsò Giacinto;
2) Lupetti Orilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1964.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 29 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Bologna;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1964 è composta come appresso:

Membri effettivi:
1) Zanarotti dott. Plinio;
2) Santi dott. Mario;
3) Calzoni dott. Augusto;
4) Campiverdi dott. Dante;
5) Martelli dott. ing. Pericle;
6) Poggioli Umberto;
7) Tamburi rag. Guido.

Membri supplenti:
1) Brini dott. Rino;
2) Lodi Amilcare;
3) Zanetti Arturo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(1195)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 24 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(1197)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

Il 6 agosto 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 30 gennaio 1963, n. 300, è stato depositato a Strasburgo, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

Ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 29 la Convenzione è entrata in vigore nei confronti dell'Italia il 4 novembre 1963.

(1266)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, Parisi Pasquale, notaio residente nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari.

(1343)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tarano Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1964, il comune di Tarano Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1089)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Trepuzzi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.464.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1090)

Autorizazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Martignano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.004.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1091)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Leverano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.751.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1092)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Gallipoli (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.237.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1093)

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Corigliano d'Otranto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.137.575, per la copertura del disavanzo economico del biancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1094)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.409.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1095)

Autorizzazione al comune di Nittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Nittorito (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.073.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1096)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.332.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1097)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.145.720, per la copertura del disavanzo economico del biancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1098)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Cerchio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1099)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Collarmele (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1100)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.167,676, per la copertura del disavanzo economico del biancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1101)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Celano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1102)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.960.000, per la copertura del disavanzo economico del biancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1103)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.528.185, per la copertura del disavanzo economico del biancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1104)

Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Gagliano Aterno (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.408.248 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1105)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.038.900 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1106)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea del Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Sant'Andrea del Garigliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.840.965 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1108)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1963, il comune di Viticuso (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.048.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1107)

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Sgurgola (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.660.720 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1109)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Trivigliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.404.430 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1110)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Cagnano Varano (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.829.185 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1111)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Formignana (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1112)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Bonarcato (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3849 della *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 luglio 1963.

(1057)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 130046, in data 22 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1963, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 042, è stato respinto, in quanto infondato nel merito, il ricorso straordinario del 28 agosto 1961 proposto dal sig. Giuseppe Giusto, nato a Santa Lucia del Mela (Messina) il 9 luglio 1912 ed ivi residente in via San Nicolò, avverso il decreto ministeriale n. 436 del 7 aprile 1959, relativo alla convalida del suo rapporto d'impiego a contratto speciale a tempo indeterminato ed alla successiva risoluzione dello stesso per licenziamento.

(1207)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1963, n. 130048, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1963, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 044, è stato respinto, per infondatezza nel merito, il ricorso straordinario del 6 dicembre 1961 proposto dal sig. Giuseppe Salvo, nato a Siracusa il 25 marzo 1883 e residente in Roma, via Giolitti n 174, avverso il provvedimento n. 121170 del 6 ottobre 1960, con il quale gli veniva negato il trattamento economico di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 marzo 1956, n. 496.

(1208)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1963, n. 130047, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1963, registro 36 Tesoro, foglio n. 643, il ricorso straordinario del 6 settembre 1958 proposto dal sig. Filippo Galosi, nato ad Ascoli Piceno il 5 luglio 1912, è dichiarato: «irricevibile» in relazione al decreto ministeriale 26 gennaio 1956, n. 841; «respinto», nel merito, nella parte che impugna il decreto ex M.A.I. 4 agosto 1952, n. 2730; «accolto» per quanto concerne la determinazione della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro in data 31 agosto 1956, n. 29199.

(1209)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963, registro n 65, foglio n. 208, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dai signori Spinetto Mario, Colombo, Giacinta, Emanuele, in data 2 giugno 1960 avverso il decreto ministeriale 5 dicembre 1960, concernente l'imposizione del vincolo archeologico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n 1089, sul terreno di proprietà dei ricorrenti, sito a Chiavari, segnato in catasto al n. 367, p. XII.

(1072)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1963, n. 23737, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1964, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 358, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 dicembre 1962 dall'ingegnere principale del Genio civile Lutri Luigi avverso il decreto ministeriale 1° agosto 1962, n. 21336, con il quale, approvandosi la graduatoria di merito dei candidati che nel concorso per merito distinto a tre posti di ingegnere superiore, indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1960, superarono le prove ai soli fini della eventuale promozione per idoneità prevista dall'art. 165, sesto comma, del testo unico 10 gennaio 1963, n. 3, venne dichiarata la sua esclusione dalla graduatoria medesima perchè non in possesso della prescritta anzianità di servizio.

(1210)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia «Ariete Laurentino», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 gennaio 1964 i poteri conferiti al prof. Carlo Gualtieri, Commissario governativo della Società cooperativa edilizia «Ariete Laurentino», con sede in Roma, sono stati prorogati dal 7 gennaio al 7 aprile 1964.

(716)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1963, registro n. 49 Riposi militari, foglio n. 210, è respinto il ricorso straordinario proposto il 20 febbraio 1961 dalla guardia scelta forestale Alferio Cerioni, avverso il decreto ministeriale 7 dicembre 1960, di collocamento a riposo, per maturato limite di età, a decorrere dal 27 febbraio 1961.

(668)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 23 dicembre 1935, n. 2540/R/Gab, con cui alla signora Markt Emma, nata ad Ultimo il 3 novembre 1911 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Mercanti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 febbraio 1963 dalla signora Mercanti Jolanda Erta in Del Priore, figlia della predetta in atto residente a Santa Maria a Monte (Pisa);

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 23 dicembre 1935, n. 2540/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Mercanti Jolanda Erta in Del Priore, nata a Merano il 9 giugno 1935 e residente a Santa Maria a Monte (Pisa), via Melone, 44, viene ripristinato nella forma tedesca di Markt.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 gennaio 1964

Il Vice Commissario del Governo: **PUGLISI**

(1283)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami ad un posto di attuario in prova per i servizi attuariali della Direzione generale degli Istituti di previdenza nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di attuario in prova per i servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Gli aspiranti al posto di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di laurea in matematica o in matematica finanziaria ed attuariale o del diploma di ingegnere o di altro diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze statistiche ed attuariali dell'Università di Roma o del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o del diploma di laurea in scienze coloniali, conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero di titoli equipollenti;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati dal nemico;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quarant'anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al con-

corso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale, comunque assunto o denominato, il quale, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, abbia prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943, ponendosi a posizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati e invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma, dovranno, dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio, dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo,

rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, nonchè i profughi dai territori sui quali è cessato, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

Ciascun foglio di tale documento dovrà esser munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato nonchè i dipendenti indicati nell'art. 2, lettera *B*, ultimo comma, n. 3 del presente decreto, presenteranno un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla copetente Amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, e, qualora risieda all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Nel caso che il concorrente abbia superato i trenta anni ed abbia diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lett. *B*), dovrà altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbia già provveduto per i fini ivi considerati. Il concorrente che abbia diritto alla elevazione del limite di età perchè assistente di Università o di Istituto di istruzione universitaria di cui all'art. 2, lettera *B*), penultimo comma, dovrà presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dal Rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Ove vi sia stata cessazione dal servizio, il certificato ne indicherà i motivi.

Qualora l'aspirante sia ex dipendente degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *B*) n. 5, dovrà presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro ,dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Qualora il candidato si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, dovrà produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare.

2) Certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del detto requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3) Certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4) Certificato generale del casellario giudiziale, in carta ba bollo, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale.

5) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro. Ove il candidato sia mutilato, invalido di guerra od assimilato, detto certifi-

cato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre il candidato alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dello impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

6) Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lett. *A*). In luogo del diploma originale, il candidato potrà produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, il candidato è tenuto a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Il candidato che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, abbia ivi presentato il titolo originale di studio, potrà fare riferimento a tale documento. In tal caso dovrà indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito.

7) Copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Il candidato tenuto a presentare copia del foglio matricolare anche se trovasi in congedo illimitato provvisorio (arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenente a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) ovvero sia stato riformato in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Il candidato, qualora sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva presenterà un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Qualora appartenga alla leva di mare, presenterà un certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Nel caso che l'aspirante sia impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non la abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Qualora il concorrente si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa ovvero sia in servizio di polizia quale appartenente al Corpo guardie di pubblica sicurezza potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartenga, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica all'impiego al quale aspira.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6, ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 9.

L'esame, consistente in tre prove scritte ed una orale, verterà sulle materie appresso indicate:

Prove scritte:

a) calcolo infinitesimale;
b) matematica attuariale;
c) matematica e tecnica delle assicurazioni sociali.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

a) calcolo delle probabilità e statistica matematica;
b) demografia;
c) nozioni sulle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
d) elementi di diritto amministrativo.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale prova sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, se appartengano al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che nella votazione complessiva avrà riportato il maggior numero di punti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina ad attuario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, ammesso all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Qualora il medesimo provenga dalla stessa o da diversa Amministrazione e rivesta una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, godrà del trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1963
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 033. — VENTURA SIGNORETTI

(703)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 gennaio 1964).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici periferici delle imposte di fabbricazione, n. 14 (quattordici) posti di ufficiale aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di ufficiale aggiunto, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(1284)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1078 del 15 marzo 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il proprio successivo decreto n. 5064 del 21 novembre 1963, concernente l'ammissione dei candidati al concorso sopraindicato;

Visti i verbali delle operazioni di concorso svolte dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 3112 del 12 agosto 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Camerlengo Francesco	punti 49,564	su 100
2. Calandra Giosuè	» 48,512	»
3. Columbro Carmine	» 47,480	»
4. Maffei Angelo	» 46,518	»
5. Nardini Giulio	» 45,160	»
6. Di Pietro Francesco	» 42,500	»
7. Fucci Alfonso	» 40,936	»
8. Paolucci Beniamino	» 40,000	»
9. Palumbo Ugo	» 39,500	»
10. D'Amore Gaetano	» 36,565	»

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 27 gennaio 1964

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1078 del 15 marzo 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il successivo decreto n. 420 del 27 gennaio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso sopraindicato;

Viste le istanze dei candidati idonei nelle quali sono indicate, in ordine di preferenza, le sedi richieste;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso in narrativa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Camerlengo Francesco: condotta medico-chirurgica di San Nicola Manfredi;

2) Calandra Giosuè: condotta medico-chirurgica di Frasso Telesino;

3) Columbro Carmine: condotta medico-chirurgica di Castelpagano;

4) Maffei Angelo: condotta medico-chirurgica di Sant'Agata de' Goti;

5) Nardini Giulio: condotta medico-chirurgica di Paolisi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 27 gennaio 1964

Il medico provinciale: SEGRETO

(1158)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 288 Med. in data 12 febbraio 1963, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 novembre 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Labombarda dott. Vincenzo, medico provinciale capo;

Arezzi prof. dott. Giorgio, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Santa Croce - Cuneo;

Castellano prof. dott. Mario, primario medico Ospedale Maggiore di Fossano;

Ghigo dott. Angelo, medico condotto, Centallo.

Segretario:

Trasi dott. Gerardo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Cuneo, addì 24 gennaio 1964

(1159) *Il medico provinciale:* LABOMBARDA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 60, del 15 gennaio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1962;

Visti i successivi decreti, n. 522, del 30 maggio 1963 e n. 1123, del 17 ottobre 1963, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione medesima, relativa a diciotto concorrenti risultati idonei;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Capasso dott. Rocco	punti 56,045	su 100
2. De Crinito dott. Antonio	» 55,587	»
3. Giordano dott. Gaetano	» 54,681	»
4. Santoriello dott. Silvio	» 51,587	»
5. Strianese dott. Vincenzo	» 51,493	»
6. Miranda dott. Luigi	» 51,156	»
7. Pascarelli dott. Francesco	» 50,593	»
8. De Pascale dott. Carlo	» 49,937	»
9. Bischetti dott. Daniele	» 48,687	»
10. Sgrillo dott. Emilio	» 48,412	»
11. Trotta dott. Salvatore	» 46,400	»
12. Paladino dott. Ettore	» 45,843	»
13. D'Antonio dott. Virgilio	» 43,837	»
14. Limone dott. Luigi	» 43,768	»
15. D'Apice dott. Elio	» 43,743	»
16. Coronato dott. Antonio	» 39,212	»
17. Patella Amodio dott. Francesco	» 35,243	»
18. D'Aiuto dott. Ludovico	» 35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Salerno, addì 27 gennaio 1964

Il veterinario provinciale: FERRARA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto, di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 60 del 15 gennaio 1963;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenute presenti le indicazioni delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria comunale o consorziale a fianco di ciascuno indicata:

1) Capasso dott. Rocco: Angri;

2) De Crinito dott. Antonio: Castellabate-Perdifumo-Montecorice-Serramezzana;

3) Santoriello dott. Silvio: Torre Orsaia-Roccagloriosa San Giovanni a Piro-Morigerati.

Il sindaco di Angri, il presidente del consorzio veterinario di Castellabate-Perdifumo-Montecorice-Serramezzana e il presidente del consorzio veterinario di Torre Orsaia-Roccagloriosa-San Giovanni a Piro-Morigerati sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Salerno, addì 27 gennaio 1964

Il veterinario provinciale: FERRARA

(1163)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1962, n. 1328, con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Forlì al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 919 in data 25 marzo 1963, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 2168 in data 8 novembre 1963, con cui sono stati ammessi a partecipare al concorso medesimo di trentadue candidati;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Papini Gianfrancesco	punti	65,571
2. Cantoni Lughi Giorgio	»	64,891
3. Negri Aldo	»	63,441
4. Conti Domenico	»	62,579
5. Mercati Francesco	»	58,518
6. Zucchi Lorenzo	»	57,797
7. Zamagni Italo	»	56,906
8. Taccari Giuseppe	»	55,714
9. Monti Tarcisio	»	44,927
10. Tonni Sergio	»	42,500
11. Cunaccia Giordano	»	40 —
12. Vallisi Renzo	»	39,500
13. Barbero Remigio	»	36,775
14. Simio Carmelo	»	36,312

Il presente decreto sarà inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Forlì e del Comune interessato.

Forlì, addì 25 gennaio 1964

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Forlì al 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Papini Gianfrancesco, risultato primo nel concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Riccione.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura di Forlì e del Comune interessato.

Forlì, addì 25 gennaio 1964

(1079) *Il veterinario provinciale:* CANCELLIERI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.